ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 11 DEL 27-04-2017

Provincia di Latina

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELEGATE DALLA REGIONE LAZIO

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO

Premessa

Art. 1 Recepimento delle premesse

Art. 2 Finalità del contratto

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto del contratto

Art. 5 Corrispettivo e modalità di pagamento

Art. 6 Beni strumentali

Art. 7 Obblighi generali dell'ente affidante e del soggetto affidatario

Art. 8 Obblighi particolari dell'ente affidante

Art. 9 Obblighi particolari del soggetto affidatario

Art. 10 Controllo Analogo

Art. 11 Carattere del servizio

Art. 12 Riservatezza dei dati sensibili

Art. 13 Controllo del servizio

Art. 14 Divieto di cessione del contratto

Art. 15 Personale

Art. 16 Responsabilità, Assicurazione

Art. 17 Risoluzione del contratto

Art. 18 Controversie

Art. 19 Registrazione

Art. 20 Disposizioni finali

CONTRATTO DI SERVIZIO

Alle ore _____ (____) del giorno _____ (_____) del mese_____ dell'anno _____ (_____)

PRESSO

TRA

PROVINCIA di LATINA, con sede in Latina, Via Costa, n. 1 C.F. 80008030591 rappresentata dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, Dott.ssa Alessandra Macrì, nata a Vibo Valentia (VV) il 12 agosto 1969 e domiciliata per la sua carica presso la Provincia di Latina, via Costa n. 1 - 04100 LATINA, nel suo ruolo di _____ *pro tempore*, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente affidante, come da delibera di Consiglio Provinciale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, di seguito anche "***affidante***"

E

LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L., con sede legale e amministrativa in Latina, via Epitaffio, km. 4,200 C.F. 02276330590 rappresentata dall'Amministratore Unico, Dott. Francesco Ulgiati, nato a Latina il 27 maggio 1954 e domiciliato per la sua carica presso la Latina Formazione e Lavoro S.r.l., via Epitaffio km 4,200, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di organo di amministrazione societaria pro tempore, come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 30/12/2016, di seguito anche soggetto "***affidatario***"

PREMESSO CHE

- La Provincia di Latina è socio unico della Latina Formazione e Lavoro s.r.l., quale soggetto retto nella forma della società in house;
- La Latina Formazione e Lavoro s.r.l. è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto provinciale di riferimento, con particolare riguardo al sistema produttivo, sistema dell'istruzione, sistema universitario e sistema del privato sociale. Il tutto al fine di garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale;
- L'attività della società rientra tra quelle previste nell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 175/2016;
- La Società opera quale soggetto affidatario degli indirizzi programmatici dell'unico socio Provincia o dell'ente di Area Vasta di Latina per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell'ente così come espressamente previste nel proprio Statuto, sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione, che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata nonché, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della L.R. n 23 del 25 febbraio 1992 e s.m.i., della L.R. n 14 del 06 agosto 1999 e s.m.i, della L.R. n 5 del 20 aprile 2015 e s.m.i., nonché dei successivi atti attuativi;

- In virtù dell'art. 7, commi 5 e 6 della stessa L.R. Lazio n. 17/2015 è stata conferita alle Province e alla Città metropolitana di Roma Capitale, la gestione, tramite convenzione con la Regione Lazio:
  a) "*Delle strutture di cui all'art.18, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 (Ordinamento della Formazione Professionale) e successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all'art.33 della stessa legge regionale n.23/1992*";
  b) "*Delle istituzioni formative di cui all'art.7, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 20 aprile 2015, n.5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'art 7, comma 5 della L.R.n.5/2015*";
- Con DGR 19 luglio 2016, n.409, come modificata da DGR 4 agosto 2016, n.475 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato il "*Piano Annuale degli Interventi del Sistema educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2016/2017*", che prevede l'assegnazione alla Città metropolitana di Roma e alle Province delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività relative ai percorsi triennali e ai percorsi per i disabili per l'anno scolastico e formativo 2016-2017.
- Con DGR n. 543 del 20 settembre 2016 la Giunta Regionale, in relazione alle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art.7 della L.R. Lazio n.17/2015 ha approvato e stabilito tra l'altro:
  a) La ripartizione delle risorse economiche per la gestione di quanto sopra descritto;
  b) Lo Schema di Convenzione tra la Regione Lazio - Direzione "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio" e le singole Province per l'esercizio delle attività previste dall'art. 7, comma 2 della L.R. Lazio n.17/2015;
- In data 30 gennaio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti giuridici tra la Regione Lazio e la Provincia di Latina per l'esercizio delle attività previste dall'art. 7, comma 2 della L.R. Lazio n. 17/2015
- Il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ente affidante e nei confronti del soggetto affidatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

- Il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi e delle attività nel seguito trattate;
- Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali) previo accordo tra l'ente affidante e il soggetto affidatario, nel rispetto dei limiti di legge.
- La parte che intende attivare tale facoltà, dovrà inoltrare formale proposta all'altra parte, la quale dovrà mettere in evidenza i seguenti elementi:
  a) Motivazionedella richiesta ed esposizione dei contenuti;
  b) Benefici ottenibili dalla collettività;
  c) Aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
  d) I tempi di attivazione suggeriti;
  e) Quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.
- Il presente contratto rappresenta altresì contratto quadro cui seguiranno annualmente specifiche convenzioni di gestione dell'anno formativo e delle risorse finanziarie in attuazione delle convenzioni stipulate tra l'ente affidante e la Regione Lazio titolare della funzione;
- Il presente contratto è stato approvato dall'ente affidante in data _____, giusta delibera di Consiglio Provinciale n. ___ del _____;
- Il presente contratto è stato approvato dall'organo esecutivo del soggetto affidatario in data _____, giusta delibera n. ___ del _____;

VISTI:

- La Legge Regionale Lazio n. 23 del 25 febbraio 1992 "*Ordinamento della formazione professionale*";
- La Legge Regionale Lazio n. 5 del 20 aprile 2015 "*Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale*";
- La Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- La Legge Regionale Lazio n. 17 del 31 dicembre 2015, "*Legge di stabilità regionale 2016*" *con particolare riguardo all'art. 7*;
- Lo Statuto della Provincia di Latina;
- Lo Statuto della Latina Formazione e Lavoro S.r.l.,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue,

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1) Le premesse sono parte integranti ed inscindibili del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente trascritte.

2) Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- l'Allegato 1 Convenzione disciplinante i rapporti giuridici tra la Regione Lazio e la Provincia di Latina;

Art. 2

(Finalità del contratto)

1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'ente affidante e il soggetto affidatario, circa i servizi e le attività affidatea quest'ultimo, quale organismo in house providing, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale nei limiti del controllo analogo esercitato dalla Provincia di Latina e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, in favore della collettività servita.

2) Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali il soggetto affidatario dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio.

Art. 3

(Durata)

1) La durata del presente contratto è pari ad anni cinque(5) decorrenti dal momento della stipula.

2) Resta salva la facoltà di recesso da parte dell'ente affidante in caso di mancata approvazione da parte della Regione Lazio del "*Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale*" e conseguente mancata sottoscrizione della Convenzione disciplinante i rapporti giuridici tra la Regione Lazio e la Provincia di Latina per l'esercizio delle attività previste dall'art. 7, comma 2 della L.R. Lazio n.17/2015.

Art. 4

(Oggetto del contratto)

1) Il presente contratto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi e delle attività trasferite dall'ente affidante al soggetto affidatario.

2) In particolare, la Provincia di Latina affida alla Latina Formazione e Lavoro S.r.l. l'attuazione e la gestione delle attività formative di propria competenza, come meglio specificate in premessa e nell'allegata Convenzione stipulata con la Regione Lazio (**allegato 1**).

3) L'affidamento della realizzazione dei singoli progetti, nonché le condizioni e gli obblighi reciproci, saranno oggetto di specifiche convenzioni attuative annuali, da stipularsi di volta in volta tra le parti, con riferimento al presente contratto di servizio quadro.

4) Le attività formative dovranno essere avviate, immediatamente dopo l'avvenuto conferimento in gestione delle predette e comunque il 15 settembre dell'anno formativo di riferimento.

5) Le attività didattiche seguiranno il calendario scolastico previsto per la scuola secondaria di secondo grado, approvato, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera d), del d.lgs. 112/1998 e s.m.i., annualmente determinato.

6) Alle azioni corsuali possono partecipare invalidi civili e portatori di handicap nella misura massima del 10% dei posti disponibili per ogni corso avviato. Per ogni 5 allievi invalidi civili o portatori di handicap, di norma saranno riconosciuti i costi relativi ad un operatore sociale. All'operatore sociale spetta il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. della formazione professionale.

7) Il soggetto affidatario, previa autorizzazione espressa del Dirigente responsabile del Settore Formazione Professionale, può organizzare e svolgere attività formative anche su incarico di altri enti pubblici o di aziende private, assicurando comunque che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla Provincia di Latina e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016. In questo caso la Società si impegna ad assicurare contabilità separate.

Art. 5

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

1) Per la realizzazione delle attività formative, il trasferimento delle risorse finanziarie da parte dell'ente affidante avverrà con determinazione del competente Dirigente, all'atto dell'effettivo accredito delle risorse finanziarie da parte della Regione Lazio in forma di:
   a) Acconto e di pagamento intermedio fino ad un massimo del 90% dell'importo finanziato;
   b) Saldo, pari all'importo non trasferito a titolo di acconto e di pagamenti intermedi, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in sede di controllo ex post.

2) Per lo svolgimento delle specifiche attività formative di cui all'art. 4 comma 3 del presente contratto, l'ente affidante si obbliga a corrispondere al soggetto affidatario le sovvenzioni che saranno definite in apposita convenzione, con riferimento ad ogni anno formativo.

3) Le modalità di utilizzo della sovvenzione concessa, i sistemi di controllo, le sanzioni per inadempimento, i tempi e i modi di pagamento, nonché i termini e le modalità della rendicontazione saranno oggetto delle più volte citate convenzioni specifiche.

4) Il corrispettivo sarà pagato al soggetto affidatario, nei termini previsti dalla disciplina regionale di riferimento, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, previa presentazione da parte di quest'ultimo di fattura elettronica.

5) Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, sarà cura dell'ente affidante richiedere, come previsto dalla normativa vigente, art. 3 della Legge n. 136/2010, il Codice Unico di Progetto di investimento (CUP);

6) Ai sensi della vigente normativa in materia di pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni il soggetto affidatario potrà richiedere il pagamento unicamente mediante invio della fattura elettronica.

7) Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. gli estremi bancari su cui verrà effettuato il pagamento del corrispettivo al soggetto affidatario è il seguente - codice IBAN: IT40L0200814715000500043580.

Art. 6

(Beni strumentali)

1) Il soggetto affidatario garantisce il regolare svolgimento delle attività formative ed azioni che le saranno affidate, presso le strutture e sedi operative prescelte e/o indicate dall'ente affidante, nel rispetto della normativa vigente in materia, del presente

contratto, nonché delle condizioni contenute nelle convenzioni specifiche.

2) A tal fine l'ente affidante , in analogia con quanto previsto per i beni di proprietà della Regione Lazio ai sensi della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i., concede l'accesso ai beni strumentali di sua proprietà e/o in suo possesso, mettendo a disposizione del soggetto affidatario, attraverso lo strumento del comodato d'uso gratuito, i beni mobili ed immobili necessari e funzionali all'esercizio delle attività di cui al presente contratto.

3) La manutenzione di detti beni resta in carico del soggetto affidatario secondo quanto previsto dalla già più volte citata convenzione annuale.

Art. 7

(Obblighi generali dell'ente affidante e del soggetto affidatario)

1) L'ente affidante si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario.

2) In particolare, l'ente affidante si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al D.lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

4) L'ente affidante si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto, a collaborare con il soggetto affidatario, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento dei servizi oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle sue competenze istituzionali.

5) Il soggetto affidatario si impegna, così come si impegnerà:

   a) Ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;

   b) A svolgere i servizi ad esso affidati con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;

   c) All'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovessero rendere necessari.

Art. 8

(Obblighi particolari dell'ente affidante)

1) L'ente affidante si impegna, in particolare:
   a) a garantire per tutta la durata del contratto il trasferimento delle risorse economiche necessarie, come erogate dalla Regione Lazio;
   b) a mettere a disposizione del soggetto affidatario i beni strumentali necessari all'espletamento dei servizi;
   b) a favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'ente affidante e il soggetto affidatario;
   c) a dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto affidatario sulle modifiche ai regolamenti dell'ente affidante che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;

Art. 9

(Obblighi particolari del soggetto affidatario)

1) Il soggetto affidatario, pena la risoluzione del contratto di cui al successivo art.17, si obbliga:

a. Al rispetto di tutta la vigente normativa che disciplina la gestione amministrativo-contabile e didattica delle azioni progettuali e, dichiara inoltre, di conoscere tutta la normativa stessa;

b. A costituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 23 del 25 febbraio 1992, il collegio dei docenti e il comitato di partecipazione sociale. L'avvenuta costituzione deve essere comunicata al competente settore della Provincia di Latina e pubblicizzata presso la sede operativa con l'affissione dell'atto di costituzione, impegnandosi inoltre, ad agevolare l'attuazione dell'art. 29 della predetta L.R. n. 23/92, relativo ai diritti democratici degli utenti della formazione professionale;

c. All'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

d. A dotarsi di personale in possesso dei requisiti professionali previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti

per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere l'ente affidante indenne da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previsti dalle disposizioni vigenti in materia;

e. A garantire l'esistenza di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle attività attribuite. A tal fine la Latina Formazione è tenuta ad utilizzare il sistema informativo e gestionale adottato dalla Direzione regionale "*Formazione, ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio*" e ADG POR 2014/2020;

f. A garantire l'alimentazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati;

g. Ad assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali;

h. Ad assicurare una raccolta e conservazione adeguata della documentazione relativa alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività e agli audit;

i. A inviare, all'ufficio Partecipazioni della Provincia di Latina, secondo la tempistica stabilita dal Regolamento del Controllo Analogo, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale rilevati per ciascuna operazione;

j. A garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

k. A osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici;

l. Ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavorodi cui al D.lgs. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla *privacy* di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i;

m. A stipulare apposite polizze assicurative RCT, RCO;

n. A rendicontare all'ente affidante, secondo la tempistica prevista dal Regolamento del Controllo Analogo, in merito alla gestione del servizio;

o. A predisporre, entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto, la Carta dei servizi da sottoporsi all'ente affidante per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del *fac-simile* per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) che comprende, tra l'altro, le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio. La Carta dovrà

essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell'arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio;

Art. 10

(Controllo Analogo)

1) La Provincia esercita sulla Latina Formazione e Lavoro Srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi attraverso il controllo societario e il controllo economico finanziario.
2) Il controllo economico finanziario viene attuato attraverso il sistema costituito da:
   - strumenti di programmazione e indirizzo annuale;
   - strumenti di controllo infrannuale e rendicontazione trimestrale;
   - risultanze del sistema di contabilità analitica;
   - controllo di gestione;
3) Anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente affidante socio unico la Latina Formazione e Lavoro Srl è tenuta all'attivazione dei seguenti strumenti di contabilità e controllo:
   - contabilità generale;
   - contabilità analitica con centri di costo, distinti per attività;
   - controllo di gestione;
   - sistema di reporting almeno trimestrale relativamente al budget consuntivo del periodo e al grado di raggiungimento degli obiettivi (valore degli indicatori e confronto con i target prestabiliti.

Art. 11

(Carattere del servizio)

1) Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinenti ai servizi pubblici essenziali.
2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto quadro di servizio e delle convenzioni annuali sulla gestione dell'anno formativo, l'ente affidante potrà dichiarare la risoluzione

del contratto da parte del soggetto affidatario e sostituirlo con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto affidatario.

Art. 12

(Riservatezza dei dati sensibili)

1) Il soggetto affidatario garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Testo unico sulla *privacy*), con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

2)

Art. 13

(Controllo del servizio)

1) L'ente affidante si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste dal presente contratto ed allegati, senza che il soggetto affidatario possa eccepire nulla al riguardo.
2) L'ente affidante (nel rispetto del D.lgs. 81/2008, TUSSL) può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione del soggetto affidatario, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.
3) Il soggetto affidatario presta all'ente affidante (o al soggetto da esso indicato) ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.
4) Il soggetto affidatario sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
5) L'ente affidante si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 14

(Divieto di cessione del contratto)

1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto e dei relativi crediti, senza il preventivo consenso scritto dell'ente affidante. Il tutto pena la risoluzione del

contratto e il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'ente affidante per effetto dell'inadempienza.

Art. 15

(Personale)

1) E' fatto obbligo al soggetto affidatario di garantire il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui alD.lgs. 81/2008, TUSSL e s.m.i. e della *privacy* di cui al D.lgs. 196/2003.
2) E' prevista, nei limiti e con le modalità fissate dalle vigenti leggi, l'utilizzazione di personale con contratti di collaborazione a tempo determinato, rapporti con università pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneità, sempre e comunque in relazione alle esigenze proprie delle attività formative da realizzare.
3) Il soggetto affidatario, per la realizzazione dei propri percorsi formativi s'impegna, in particolare, al rispetto degli artt. 44 e 45 della L.R. Lazio 23 del 25 febbraio 1992 e s.m.i., in merito all'impiego del personale formatore ed amministrativo con contratto a tempo indeterminato e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal "*contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori del sistema regionale della formazione professionale*".
4) A tutto il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, si applica quindi il C.C.N.L. di categoria.
5) Le eventuali nuove assunzioni di personale che si rendessero necessarie, durante la realizzazione degli interventi, per qualsiasi motivo, devono essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto indicato nel D.lgs. 175/2016.
6) Tutto il personale del soggetto affidatario dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoro;
7) Nell'espletamento dei servizi in oggetto, il soggetto affidatario, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Art. 16

(Responsabilità, Assicurazione)

1) Il soggetto affidatario sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente affidante da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

   In particolare sarà a carico esclusivo del soggetto affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e, a tal uopo, il soggetto affidatario dovrà manlevare e garantire l'ente affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

2) Il soggetto affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto:

   a) per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore € 5.000.000,00 (cinque milioni) euro per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali;

   b) per la responsabilità verso prestatori di opera (in breve: «R.C.O.») di massimale adeguato e non inferiore € 1.500.00,00 (uno virgola cinque milioni) euro per sinistro e per persona;

   Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico del soggetto affidatario.

3) Il soggetto affidatario si obbliga a sollevare l'ente affidante da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente affidante rimane comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto affidatario ed i suoi eventuali fornitori e terzi in genere.

4) Il soggetto affidatario risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Art. 17

(Risoluzione del contratto)

1) L'ente affidante ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale dei servizi, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.

2) Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'ente affidante, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ed a seguito di eventuali attività di verifica potrà pronunciare la

risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto e nelle già citate convenzioni annuali ed in caso di:

a) Gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte del soggetto affidatario;

b) Mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte del soggetto affidatario;

c) Gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, non eliminati oltre il 15 giorno utile per porvi rimedio, a seguito di diffida formale da parte dell'Ente affidante;

d) Gestione in modo gravemente inefficiente dei servizi ad esso affidato.

3) Il soggetto affidatario diffidato può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.

4) In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale al soggetto affidatario, a quest'ultimo spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo, salvo il risarcimento danno in favore dell'ente affidante.

Art. 18

(Controversie)

Ogni controversia tra l'ente affidante e il soggetto affidatario, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19

(Registrazione)

1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata con firme non autenticate, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto affidatario.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1) Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*)c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex*artt. 1362 (*Intenzione dei contraenti*) e 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) c.c.

2) L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

   a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;

   b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione. Norme e disposizioni queste di cui il soggetto affidatario dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

   c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto;

3) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma, saranno a carico - se dovute - del soggetto affidatario.
   L'unità di conto da applicarsi nel presente contratto è esclusivamente l'euro.

4) Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.

5) A tutti gli effetti del contratto, il soggetto affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale e amministrativa sita in Latina Via Piscinara Sinistra, Traversa di Via Epitaffio Km. 4,200.

Per i contatti :

— con l'ente affidante:

  Provincia di Latina

  _____ _____ (_____) Via _____ n. _____, tel. (+39) _____, *fax* (+39)_____, *e-mail* _____@_____, Ufficio _____.

— con il soggetto affidatario:

  Latina Formazione e Lavoro Srl

  _____

_____ _____ (_____) Via _____ n. _____, tel. (+39) _____, *fax* (+39) _____, *e-mail* _____@_____, Ufficio _____.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ente affidante _____

Provincia di Latina (_____)

Per il soggetto affidatario _____

Latina Formazione e Lavoro Srl *(Il legale rappresentante)*

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli:

Art. 3 Durata
Art. 4 Oggetto del contratto
Art. 5 Corrispettivo e modalità di pagamento
Art. 6 Beni strumentali
Art. 7 Obblighi generali dell'ente affidante e del soggetto affidatario
Art. 8 Obblighi particolari dell'ente affidante
Art. 9 Obblighi particolari del soggetto affidatario
Art. 10 Controllo Analogo
Art. 11 Carattere del servizio
Art. 12 Riservatezza dei dati sensibili
Art. 13 Controllo del servizio
Art. 14 Divieto di cessione del contratto
Art. 15 Personale
Art. 16 Responsabilità, Assicurazione
Art. 17 Risoluzione del contratto
Art. 18 Controversie

Per l'ente affidante _____

Provincia di Latina (_____)

Per il soggetto affidatario _____

Latina Formazione e Lavoro Srl *(Il legale rappresentante)*

Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto

Allegati:

Convenzione tra la Regione Lazio - Direzione "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio" e le singole Province per l'esercizio delle attività previste dall'art. 7, comma 2 della L.R. Lazio n.17/2015.